

Fondazione Bruno Kessler

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Quaderni, 95

I lettori che desiderano informarsi  
sui libri e sull'insieme delle attività  
della Società editrice il Mulino  
possono consultare il sito Internet:  
**[www.mulino.it](http://www.mulino.it)**

# Nei tribunali

Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione  
nell'Italia repubblicana

a cura di

Giovanni Focardi  
Cecilia Nubola

Società editrice il Mulino

Bologna

FBK - Istituto Storico Italo-Germanico

*Redazione e impaginazione:*  
Editoria FBK

*Traduzioni:*  
Lilia Cesa e Anna Zangarini

NEI  
tribunali : pratiche e protagonisti della giustizia di transizione nell'Italia  
repubblicana / a cura di Giovanni Focardi, Cecilia Nubola. - Bologna : Il  
mulino, 2015. - 395 p. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico  
in Trento. Quaderni; 95)  
Nell'occh.: Fondazione Bruno Kessler  
ISBN 978-88-15-26009-3  
1. Giustizia di transizione - Italia - 1943-1955 2. Fascisti - Processi  
3. Criminali di guerra nazisti - Processi - Italia I. Focardi, Giovanni II.  
Nubola, Cecilia

347.45009045 (DDC 22.ed)

Scheda bibliografica: FBK - Biblioteca

Il presente volume è pubblicato con il contributo della Provincia autonoma  
di Trento

ISBN 978-88-15-26009-3

---

Copyright © 2015 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti  
sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotoco-  
piata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o  
mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini  
previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si  
veda il sito [www.mulino.it/edizioni/fotocopie](http://www.mulino.it/edizioni/fotocopie)

## Sommario

Giustizia nell'Italia repubblicana. Qualche nota introduttiva, di Giovanni FOCARDI e Cecilia NUBOLA p. 7

### PARTE PRIMA: LA LEGISLAZIONE, GLI AVVOCATI E I MAGISTRATI

Tra giustizia legale e giustizia sommaria. Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra, di Toni ROVATTI 15

Difendere i fascisti? Avvocati e avvocate nella giustizia di transizione, di Francesca TACCHI 51

Arbitri di una giustizia politica: i magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica, di Giovanni FOCARDI 91

### PARTE SECONDA: IMPUTATI E PROCESSI

Partigiani e fascisti: tribunali e carceri per una giustizia di transizione. Una ricerca in corso, di Massimo STORCHI 135

Processo a un ministro della Giustizia, di Giancarlo SCARPARI 151

I processi a Rodolfo Graziani. Un modello italiano di giustizia di transizione dalla Liberazione all'anno Santo, di Floriana COLAO	p. 169
Collaborazioniste. Processi e provvedimenti di clemenza nell'Italia del secondo dopoguerra, di Cecilia NUBOLA	221
PARTE TERZA: UNA GIUSTIZIA DI «LUNGA DURATA»	
Francesco Moranino: un caso giudiziario fra Resistenza, desistenza e Guerra fredda, di Philip COOKE	271
Le «Holocaust Litigation» in Italia. Storia, burocrazia e giustizia (1955-2015), di Ilaria PAVAN	303
La difesa delle vittime nei processi per crimini nazifascisti in Italia. Tra ricostruzione dei fatti e «irrisolto» risarcitorio, di Andrea SPERANZONI	335
La verità, il tempo, il giudice e lo storico, di Yan THOMAS, con Introduzione di Marc Olivier BARUCH	351
Indice dei nomi	385

## Giustizia nell'Italia repubblicana

Qualche nota introduttiva

di *Giovanni Focardi e Cecilia Nubola*

I saggi contenuti in questo volume si occupano di giustizia: una giustizia che assunse caratteristiche specifiche in Italia, accompagnando la transizione dal regime fascista al regime repubblicano. Poco più di un decennio – dal 1943 al 1955 circa – denso e complesso, in cui spinte al rinnovamento e richiami autoritari per un ritorno al passato regime si incrociarono e si confrontarono con modalità a volte drammatiche<sup>1</sup>.

La giustizia di transizione (un concetto su cui è tuttora aperta la riflessione storiografica) si attuò attraverso l'insieme delle leggi speciali e dei provvedimenti amministrativi di epurazione, i tribunali e i processi attuati prima contro gli ex fascisti di Salò e poi nei confronti dei partigiani, e attraverso le misure di clemenza (amnistie e provvedimenti di grazia)<sup>2</sup>.

Siamo voluti partire, o ripartire, dal tribunale come luogo fisico e simbolico delle pratiche e delle forme – diverse – nelle quali si concretizzò la giustizia di transizione. Il tribunale è stato il *fil rouge* attraverso cui abbiamo chiesto a colleghe e colleghi

<sup>1</sup> Per una ricostruzione del passaggio dal regime fascista alla democrazia Italia si veda C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino 1991; G. MICCOLI - G. NEPPI MODONA - P. POMBENI (edd), *La grande cesura. La memoria della guerra e della Resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Bologna 2001; per una riflessione generale sul concetto di transizione si veda P. POMBENI - H.-G. HAUPT (edd), *La transizione come problema storiografico. Le fasi critiche dello sviluppo della «modernità» (1494-1973)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 89) Bologna 2013.

<sup>2</sup> Sulla giustizia di transizione in Europa si veda il classico R. TEITEL, *Transitional Justice*, Oxford 2000; J. ELSTER, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna 2008 (ed. orig. *Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective*, Cambridge 2004).

di contribuire con i saggi che compongono questo volume, di cui sono occasione ispiratrice i convegni «Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione», svoltisi il 4 dicembre 2013 e il 4-5 dicembre 2014 a Trento presso l'Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler<sup>3</sup>. Abbiamo dedicato un'attenzione rinnovata – e in parte nuova – al processo in quanto tale, ai suoi protagonisti (imputati, avvocati, giudici, vittime), alle dinamiche interne, ai condizionamenti politici e culturali in grado di influire sulle sentenze e sui provvedimenti di clemenza<sup>4</sup>. Ci interessava indagare sia quel che era «a monte» di un processo: le azioni delittuose, i crimini commessi e subiti (i carnefici e le vittime), le leggi e i codici in vigore all'epoca, sia quel che stava «a valle»: l'esito dei procedimenti, le condanne, le assoluzioni, i provvedimenti di clemenza.

Nella prima parte del volume Toni Rovatti propone uno sguardo complessivo sulla legislazione speciale (sanzioni contro il fascismo). Questa era stata elaborata a partire dal 1943 dai governi del sud per segnare il distacco dal regime fascista, per epurare chi si era compromesso con il passato regime e poi con la Repubblica sociale italiana (Rsi), per punire quanti negli anni della guerra civile del 1943-1945 si erano resi responsabili di collaborazionismo e di vari delitti, tra cui i crimini di guerra. Accanto alla giustizia nei tribunali *ad hoc* permanevano, nei primi mesi del dopoguerra, forme di vendetta e di giustizia sommaria contro esponenti del fascismo e della Rsi. Si trattava di fenomeni complessi le cui radici erano spesso risalenti, che non riguardavano solo l'Italia ma investivano l'intera Europa<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Ringraziamo per le locandine Andrea Colbacchini.

<sup>4</sup> Sulla giustizia e sui processi nell'Italia del secondo dopoguerra i contributi sono numerosi. Si rimanda almeno a G. NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta*, in *Storia dell'Italia Repubblicana*, a cura di F. BARBAGALLO, III: *L'Italia nella crisi mondiale, 2: L'ultimo ventennio*, Torino 1997, pp. 83-137; M. DONDI, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma 1999; L. BALDISSARA - P. PEZZINO (edd), *Giudicare e punire. I processi per crimini di guerra tra diritto e politica*, Napoli 2005.

<sup>5</sup> K. LOWE, *Il continente selvaggio. L'Europa alla fine della Seconda Guerra mondiale*, Roma - Bari 2013 (ed. orig. *Savage Continent. Europe in the Aftermath of World War II*, London 2012).



Ai protagonisti presenti nelle aule (finora poco studiati), avvocati (e qualche avvocatata) e magistrati, chiamati a difendere, accusare, giudicare i responsabili di crimini avvenuti poco tempo prima, in tempo di guerra, alle loro storie personali, carriere e cultura, sono dedicati i saggi di Francesca Tacchi e di Giovanni Focardi.

Nella seconda parte del volume l'attenzione è centrata sugli imputati.

Un aspetto nuovo, e ancora da indagare a fondo, è quello dei tribunali istituiti dai partigiani nel corso della guerra per giudicare i fascisti catturati e imprigionati. Su questo tema, in particolare sull'attività del Tribunale partigiano del Comando Unico delle Brigate Garibaldi e Fiamme Verdi nella zona tra Reggio e Modena (ottobre 1944 - aprile 1945), si sofferma il saggio di Massimo Storchi.

«Collaborazionisti» è il termine introdotto dalla legislazione speciale per definire quegli imputati, uomini e donne, che avevano aderito, con ruoli e responsabilità diverse, alla Rsi. Sui processi si concentrano Floriana Colao (in relazione a Rodolfo Graziani), Giancarlo Scarpari (in relazione a Pietro Pisenti, ex ministro della Giustizia della Rsi), Cecilia Nubola (procedimenti giudiziari e misure di clemenza ad alcune donne che avevano operato nella Rsi).

Come sappiamo, i processi non riguardarono solo ex fascisti. Soprattutto a partire dagli anni Cinquanta un numero rilevante di partigiani si trovò coinvolto in vicende giudiziarie, accusati di crimini comuni in tempo di guerra. Della vicenda giudiziaria di uno di loro – Francesco Moranino – nonché delle sue fughe all'estero e dei provvedimenti di clemenza concessi e negati, si occupa Philip Cooke.

Cooke apre la terza parte del volume, quella dedicata alla «lunga durata» dei processi e al ritorno di temi e problemi su quali si era voluto stendere l'oblio, cancellare la memoria. Alcuni saggi sono dunque incentrati sulla ricostruzione di un passato che ritorna, su alcuni processi degli anni Novanta e del Duemila che riprendono i fili di vicende interrotte, a volte

materialmente sepolte in armadi «della vergogna»<sup>6</sup>. Una nuova sensibilità si è affermata nelle Corti di giustizia degli ultimi decenni e più in generale nella cultura giuridica (meno forse in quella politica del paese): è lo spazio, inedito, accordato da un lato ai testimoni, dall'altro alle vittime.

Ilaria Pavan ha ricostruito le lunghe e complesse vicende per i risarcimenti in ambito civile agli ebrei in Italia, le cosiddette *Holocaust Litigation*. Dal punto di vista dei sopravvissuti chiamati a fornire la loro testimonianza in tribunale, Andrea Speranzoni ha preso in esame le nuove modalità di difesa, raccontando anche la sua esperienza nei processi per crimini fascisti degli ultimi anni.

Nuovo è anche, nello spazio del tribunale, il ruolo accordato a una figura inedita di «testimone»: lo storico, chiamato a rivestire i panni dell'«esperto» e Marc Olivier Baruch, con la sua testimonianza nel processo Papon, ne è un esempio<sup>6</sup>. Ricostruzione storica e ricostruzione giudiziaria. Un tema affascinante su cui ha scritto pagine importanti Yan Thomas. Per questo abbiamo deciso di inserire nel volume la versione italiana del suo saggio *La vérité, le temps, le juge et l'Historien*<sup>7</sup>.

Leggi, processi, epurazioni, misure di clemenza: tutti elementi di una giustizia di transizione (o giustizia politica?) che si poneva il compito di dare un contributo sostanziale nel traghettare le società europee fuori dai regimi autoritari per farle approdare

<sup>6</sup> Secondo un'espressione divenuta famosa grazie ai libri di M. FRANZINELLI, *Le stragi nascoste. L'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti: 1943-2001*, Milano 2002, e F. GIUSTOLISI, *L'armadio della vergogna*, Roma 2004.

<sup>7</sup> Il protagonismo inedito degli storici in tribunale è fenomeno conosciuto anche in Italia. Ad esempio il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis, nei processi per crimini nazifascisti in Italia riaperti negli anni Novanta ha usufruito della consulenza di uno storico, Paolo Pezzino: S. BUZZELLI - M. DE PAOLIS - A. SPERANZONI (edd), *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Torino 2012. Y. THOMAS, *La vérité, le temps, le juge et l'Historien*, in «Le Débat», 5, 1998, 102, pp. 17-36. Ringraziamo il direttore della rivista, Pierre Nora, per averci concesso di ripubblicare il saggio di Thomas in versione italiana. Su questo tema si veda anche C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino 1991

a istituzioni democratiche. Il tutto in un quadro legislativo e rappresentativo che voleva essere democratico, e dunque diverso e «altro», rispetto alle forme e alle prassi in vigore nei regimi politici precedenti.

Se guardiamo – e dobbiamo farlo – fuori dai nostri confini, troviamo molte più ricerche, anche se non sempre esaustive. Un banale riscontro, consapevole della superficialità di simili analisi, può servire a dare una dimensione di confronto: digitando nel catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN OPAC) le parole «giustizia e transizione» si rilevano, tra libri e articoli, una ventina di titoli (che poi sono meno). Digitando nel catalogo della Library of Congress le parole «transitional justice» si ottengono invece circa 490 titoli, di cui 50 usciti fino al novembre 2015<sup>8</sup>.

Proprio di recente è apparso un libro, curato da Nico Wouters, che ci è sembrato cruciale per almeno due motivi: vi sono saggi di storici che presentano piste di ricerca interessanti, in parte inedite e nuove, e su cui ci possiamo da un lato appoggiare per prendere suggerimenti, e dall'altro per comparare l'ampio spazio temporale e geografico dei casi trattati<sup>9</sup>. Il secondo motivo è che nel volume manca il caso italiano: questo ci fa pensare che siamo sulla strada giusta per riprendere il confronto sulla «transitional justice» o «giustizia di transizione». Speriamo così di aver fatto un passo nella direzione di segnalare alcuni aspetti del problema, nonché di aver iniziato a colmare alcune lacune, ancora oggi presenti, in questo settore di studi.

Che cosa è stata dunque la giustizia di transizione nel caso italiano del secondo dopoguerra? Ed è riuscita la giustizia in Italia a dare un contributo fattuale a questi processi?

I giudizi, come emergerà dai diversi saggi, sono a tutt'oggi diversi.

<sup>8</sup> Ultima consultazione, 29 novembre 2015 <https://catalog.loc.gov/>

<sup>9</sup> N. WOUTERS (ed), *Transitional Justice and Memory in Europe (1945-2013)*, Cambridge 2014.



*Parte prima*

La legislazione, gli avvocati e i magistrati



## Tra giustizia legale e giustizia sommaria

Forme di punizione del nemico nell'Italia del dopoguerra

di *Toni Rovatti*

«Nati come fuorilegge, tendevamo per istinto a ritornar nella legge, ossia a creare un nostro 'codice', di cui la responsabilità fosse comune, alle cui formule si potesse ricorrere nei momenti d'incertezza. Come ogni altra cosa, anche l'uccisione o la vendetta erano lentamente e continuamente sottratte al criterio del singolo»<sup>1</sup>.

Le parole di Roberto Battaglia, tratte dal suo primo testo di memorie sull'esperienza resistenziale pubblicato a ridosso della liberazione, testimoniano con efficacia la centralità attribuita dal movimento partigiano al problema della giustizia già nel corso del conflitto. Il timore di adeguarsi al comportamento dell'avversario, di abbandonandosi a un «odio disordinato», e la consapevolezza dei fitti legami di contiguità – territoriale, comunitaria, familiare o personale – esistenti con il nemico fascista, inducono parte dei combattenti antifascisti, seppur ancora immersi in un contesto di guerra civile, a interrogarsi precocemente sulla legittimità della propria azione punitiva: sui limiti e i criteri che la orientano.

Essenziale diviene – soprattutto nelle zone libere, dove si esprime un embrionale tentativo di 'farsi Stato' – la definizione di una nuova norma di giustizia di carattere ideale e non pratico, in grado di salvaguardare il combattente dal rischio di far degenerare la lotta in «semplice faziosità o odio personale e familiare», o «in un settarismo solo in apparenza politico». Una basilare esigenza di rifondazione dei valori etici alla base dei principi di legittimità che regolano i rapporti sociali,

<sup>1</sup> R. BATTAGLIA, *Un uomo, un partigiano*, Torino 1965 (1945<sup>1</sup>), p. 201.

alimentata anche dal ripudio della distorsione legalitaria che parallelamente caratterizza le politiche repressive del fascismo repubblicano<sup>2</sup>.

### 1. *La giustizia immaginata dal Clnai*

Già nella primavera del 1944 all'interno del Comitato di liberazione nazionale alta Italia (Clnai) – governo straordinario del Nord, rappresentante del governo centrale nel territorio occupato, costituito il 7 febbraio 1944 per filiazione diretta dal Comitato di liberazione (Cln) di Milano su delega del Comitato centrale di liberazione nazionale (Ccln) – si apre fra magistrati e rappresentanti dei partiti antifascisti un dibattito sull'impostazione giuridica da dare alla giustizia nel dopoguerra. La riflessione s'incentra sulla scelta delle forme, delle norme e delle procedure giuridiche attraverso cui definire legalmente, a conclusione del conflitto, la punizione del nemico; e si confronta con la definizione dei primi organici progetti di legge per la sanzione dei delitti fascisti emanati parallelamente dal governo del Sud<sup>3</sup>. L'obiettivo politico esplicito e condiviso è di incanalare subito su un piano di legalità – a liberazione avvenuta – l'ansia di giustizia che attraversa il paese, definendo regole che disciplinino arresto, giudizio e punizione dei criminali fascisti.

«La fuga delle truppe nemiche e la caduta di coloro che avevano usurpati i pubblici poteri sotto la protezione ed al servizio dello straniero sono eventi che segneranno il ritorno della libertà ... – scrive il Presidente della Corte d'appello di Torino, Domenico Peretti Griva, il 15 agosto 1944. Ma la impossibilità nella quale si troverà il governo di esercitare la sua autorità: l'appassionata volontà di giustizia di tutto il popolo ...; la disorganizzazione dei pubblici uffici ed il generale disorientamento degli spiriti in così grande crisi daranno luogo ad una condizione di cose nella quale i peggiori disordini potranno verificarsi ponendo in pericolo i presupposti medesimi della vita

<sup>2</sup> Cfr. T. ROVATTI, *Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la Rsi*, Bologna 2011, pp. 141-144.

<sup>3</sup> Decreto legislativo luogotenenziale (d'ora in poi Dll) 27 luglio 1944, n. 159, *Sanzioni contro il fascismo*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», serie speciale, 29 luglio 1944, n. 41.



civile. È perciò necessario che il popolo senta fin dalle prime ore che Giustizia è presente ... e che l'opera di rivendicazione delle vittime innocenti e di punizione dei colpevoli è già in corso ... Una sola colpa non avrà scuse: la mancanza di iniziativa, di prontezza, di consapevole energia, per cui la Magistratura fosse apparsa carente ai suoi doveri e alle sue responsabilità»<sup>4</sup>.

Un primo progetto di legge per la punizione del nemico è diffuso dal Clnai ai Comitati di liberazione regionali e provinciali già il 16 agosto 1944: il testo, intitolato *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*<sup>5</sup>, è preceduto da una relazione introduttiva nella quale è esplicitata la funzione di argine, di primo strumento di contenimento della violenza popolare ricoperta dalla 'giustizia politica' nell'immediato post-liberazione. Ai Cln provinciali è, infatti, affidato il compito di

«organizzare con la necessaria rapidità l'opera di eliminazione e punizione dei fascisti repubblicani e dei loro complici attraverso i necessari provvedimenti di polizia e gli opportuni procedimenti giudiziari al fine, da un lato, di impedire agli avversari di svolgere ulteriore opera nociva, e dall'altro di dare esempi di severa e inflessibile giustizia punitiva, che valgano a restaurare l'ordine morale, impedendo altresì eccessi e giudizi sommari».

Il testo, però, prosegue illustrando una diversa funzionalità delegata ai processi.

«Per quanto possa apparire necessario tranquillare la coscienza pubblica con prompte riparazioni giudiziarie, non si dovrà dimenticare che taluni dei colpevoli di delitti odiosi, come torture e sevizie ai detenuti politici, andranno giudicati in un secondo tempo, con adeguate istruttorie e larghezza di pubblicità atta ad illuminare l'opinione internazionale sui metodi fascisti e sul regime di terrore giudiziario gravante sul popolo italiano»<sup>6</sup>.

Già nell'estate del 1944 il Clnai definisce quindi per l'immediata fase postbellica un'organizzazione speciale della giustizia che possa essere messa in piena efficienza entro 24 ore dalla

<sup>4</sup> D.R. PERETTI-GRIVA, *La magistratura italiana nella Resistenza e Documenti sull'organizzazione clandestina della Giustizia*, in «Il Movimento di Liberazione in Italia», 1950, 6, pp. 3-39, qui pp. 11-12.

<sup>5</sup> *Norme per il funzionamento delle Corti d'Assise*, 16 agosto 1944, in G. GRASSI, «Verso il governo del popolo». *Atti e documenti del CLNAI 1943/1946*, Milano 1977, pp. 157-159.

<sup>6</sup> *Ibidem*, pp. 157-158.

liberazione, impedendo in tal modo agli Alleati di avocare completamente a sé il controllo delle forme di punizione giudiziaria. Mentre la necessità di approntare una più distesa giustizia esemplare, in grado di sancire un giudizio pubblico internazionale sulla violenza fascista, è rinviata a una fase successiva. Accanto alla giustizia penale d'emergenza finalizzata a contenere/controllare le azioni popolari di rivalsea contro i collaborazionisti, si prefigura dunque anche uno spazio di definizione storico-politica delle responsabilità fasciste a partire dai giudizi penali sui maggiori crimini definiti in sede processuale, assimilabile nelle finalità al moderno concetto di giustizia di transizione.

Questo primo documento sull'organizzazione clandestina della giustizia, criticato dalla magistratura per le gravi deficienze tecniche in esso contenute, trova espressione compiuta prima nel *Regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia*<sup>7</sup>, diffuso il 20 aprile 1945; quindi nel *Decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai*<sup>8</sup>, emanato il giorno della liberazione. Anche quest'ultimo testo di legge si apre con la rivendicazione del dovere e diritto degli organi politici centrali e locali del movimento partigiano di organizzare con rapidità l'amministrazione della giustizia sui delitti fascisti, in qualità di rappresentanti legittimi del governo del Sud nei territori occupati<sup>9</sup>. Il decreto riprende, infatti, meticolosamente i primi 7 articoli del *Decreto legge luogotenenziale*, 27 luglio 1944, n. 159, ricollegandosi all'orientamento legislativo adottato nell'Italia libera. Rispetto alle precedenti normative sulla sanzione dei delitti fascisti, le differenze introdotte offrono una contestualizzazione più articolata del teatro di guerra in cui si esprime la violenza fascista dopo l'8 settembre 1943: il reato di collaborazione con le forze nazifasciste viene arricchito da un esplicito riferimento

<sup>7</sup> *Regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia*, 20 aprile 1945, *ibidem*, pp. 316-321.

<sup>8</sup> *Decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai*, 25 aprile 1945, *ibidem*, pp. 324-328.

<sup>9</sup> Il decreto riprende, infatti, meticolosamente le norme del Dll 27 luglio 1944 n. 159, ricollegandosi esplicitamente all'orientamento legislativo già adottato nell'Italia libera.

alle atrocità e alle rappresaglie commesse nell'opera di repressione antipartigiana; mentre l'articolo relativo alla riduzione delle pene, introduce come circostanze attenuanti, non solo la generica partecipazione alla lotta antifascista, ma anche la costrizione dovuta a gravi minacce all'incolumità personale e della propria famiglia.

Nel primo periodo caratterizzato dallo stato d'emergenza la punizione dei delitti fascisti viene delegata ai Tribunali di guerra, costituiti in ogni provincia dal Corpo volontari della libertà e formati da un ufficiale, da un magistrato, da un commissario di guerra e da due partigiani semplici. Organismi giurisdizionali simili sono, infatti, già funzionanti all'interno delle formazioni partigiane durante il conflitto<sup>10</sup>, il che permette di renderne rapida la messa in attività non appena i territori siano stati liberati. Nella fase successiva l'amministrazione della giustizia contro i fascisti è invece affidata alle Corti d'assise del popolo, costituite in ogni capoluogo di provincia e composte da un presidente – designato dal Cln provinciale d'intesa col primo presidente di Corte d'appello – e da quattro giurati, designati dai partiti politici rappresentati nel Cln provinciale e scelti fra i cittadini di ambo i sessi, di età superiore ai ventuno anni, di massime garanzie morali e politiche, che sappiano leggere e scrivere. Dalla formulazione del testo di legge appare chiara la volontà di affidare il giudizio sui crimini fascisti a organismi di diretta emanazione popolare, sottoposti però al controllo dei Cln provinciali. Le norme di procedura prevedono:

- l'applicazione delle norme del Codice di procedura penale vigenti fino all'8 settembre 1943 relative alle Corti d'assise, con alcune riduzioni dei tempi di procedura al fine di procedere con giudizi per direttissima;
- la possibilità delle vittime dei reati fascisti di costituirsi parte civile;

<sup>10</sup> Cfr. *Costruzione e funzionamento dei Tribunali militari presso le unità partigiane*, circolare n. 11, Comando generale dell'Italia occupata Comitato di liberazione nazionale alta Italia – Corpo volontari della libertà ai Comandi regionali, s.d., Archivio Istituto romano per la storia dell'Italia dal fascismo alla Resistenza, *fondo Aldo Cucchi*, b. 1, reg. 1.

– l'inoppugnabilità delle sentenze, rese immediatamente esecutive.

Nelle disposizioni finali vengono, inoltre, soppresse tutte le giurisdizioni speciali in materia penale create dalla Repubblica sociale italiana dopo l'8 settembre 1943<sup>11</sup>.

Il progetto del Clnai rappresenta una giustizia di transizione derivante dall'esperienza resistenziale e che, almeno nell'impostazione, si presenta meno contraddittoria e soggetta a condizionamenti politici e della magistratura di carriera di quanto non si dimostrerà la giustizia speciale effettiva del secondo dopoguerra. La proposta giudiziaria, nata dalle fila della Resistenza e dibattuta negli stessi territori dove i crimini di guerra fascisti erano stati attuati, esplicita infatti sia la necessità di dare corso a rapide forme di giustizia pubblica in grado di normalizzare il paese e rispondere all'ansia di rivalsa; sia il bisogno di definire una giustizia esemplare di più ampio respiro, che delinei a livello internazionale una precisa fisionomia delle colpe fasciste. A conferma della previsione sia della precarietà istituzionale, sia delle 'passioni popolari' che caratterizzeranno la società italiana nell'immediato dopoguerra, le norme di procedura contemplano la possibilità per le vittime dei reati fascisti di costituirsi parte civile e l'inoppugnabilità delle sentenze di condanna da rendersi immediatamente esecutive. Norme di procedura di rilievo, in grado di determinare importanti conseguenze sugli esiti del progetto punitivo e sulle condizioni dell'ordine pubblico, che non saranno però mai rese effettive nel dopoguerra<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Si noti l'attenzione posta dai giuristi del Clnai nel distinguere i presupposti della giustizia d'emergenza prefigurata per il dopoguerra da quelli che erano stati per vent'anni alla base della giustizia speciale fascista, limitando e giustificandone ogni elemento non tradizionale e rimarcandone la parziale subordinazione e i forti legami mantenuti con la giustizia ordinaria. Cfr. A. GALANTE GARRONE, *La magistratura italiana fra fascismo e Resistenza*, in «Nuova Antologia», 1986, 2159, pp. 79-93, qui pp. 88-90.

<sup>12</sup> Cfr. artt. 12 e 16 del Dll 22 aprile 1945, n. 142.